

VERBALE DI ACCORDO

ex art. 11 bis, comma 4, quinto capoverso, del CCNL 9.01.2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CR, come modificato dall'accordo del 13.05.2021

In data 2021, attraverso collegamento telematico con piattaforma Teams, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti per l'emergenza della pandemia COVID – 19,

TRA

ICCREA BANCA S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, P.IVA 15240741007, nella qualità di Capogruppo, in seguito "ICCREA BANCA" o "Azienda";

E

La **Delegazione Sindacale di Gruppo**, costituita ai sensi dell'art. 11 bis CCNL 9.1.2019, così composta per le seguenti OO. SS.:

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UIL C.A.

SINCRA – UGL Credito

Premesso che:

- a) In seguito all'avvio di procedure di cui all'art. 22, parte prima, e art. 22, parte seconda, inerenti all'esternalizzazione delle attività di *Back Office* a Sinergia dalle BCC e Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, le Organizzazioni sindacali, in considerazione del crescente numero delle stesse, chiedevano, con lettera del 21 dicembre 2020, un incontro alla Capogruppo al fine di verificare e approfondire la possibilità di un livello di interlocuzione in Capogruppo, "*per consentire (...) uno sviluppo più ordinato e omogeneo, nel rispetto di legge e di contratto nazionale Federcasse, di tutte le attività di confronto negoziale che caratterizzano e accompagnano i piani strategico/industriali*".
- b) Con informativa del 31 marzo 2021, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 4, quinto capoverso, del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CR del 9.01.2019, come modificato dall'accordo del 13 maggio 2021, che qui si intende integralmente richiamata, ICCREA Banca ha dunque avviato la procedura per la definizione di un accordo quadro finalizzato ad individuare la cornice normativa di riferimento da adottare nell'ambito delle operazioni di esternalizzazione di servizi da parte delle BCC e delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo verso Sinergia S.p.a.
- c) In particolare, ICCREA Banca ha rappresentato alle OO.SS. il progetto "*Operation Strategy*", nell'ambito del Piano industriale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 2021-2023, con l'obiettivo di realizzare e mettere a disposizione delle BCC un servizio di *Back Office* unico nel quale accentrare - mediante esternalizzazione - le attività amministrative ed operative del Gruppo, fornendo, così, alle BCC aderenti l'opportunità di focalizzare il proprio impegno sulle attività di sviluppo commerciale e di presidio territoriale.
- d) Contestualmente, le Parti Nazionali avviavano un confronto in Federcasse per il rinnovo degli accordi sugli assetti contrattuali e sulle procedure di prevenzione dei conflitti di cui all'art. 11 bis e 22 del CCNL, che si concludeva con gli accordi di Sistema del 13 maggio 2021;

- e) I predetti accordi ribadivano il ruolo centrale delle Capogruppo e delle Delegazioni Sindacali di Gruppo nello svolgimento e nella gestione della contrattazione di secondo livello e delle procedure di cui all'art. 22 del CCNL che coinvolgono le BCC e/o le Società aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo;
- f) Le suddette Parti Nazionali, in tale sede, confermavano quanto previsto dall'art. 11 bis, comma 4, quinto capoverso, con riferimento alla possibilità di stipulare accordi quadro di interesse collettivo che riguardino contestualmente tutte o parte delle BCC e/o Società facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo, rimettendo alle stesse ed alle proprie RSA la facoltà di recepirne o meno i contenuti;
- g) Le Parti, pertanto, nell'ambito della realizzazione del progetto "*Operation Strategy*", intendono ricorrere ad un accordo quadro al fine di delineare una cornice complessiva di riferimento per i fenomeni in esame, all'interno della quale favorire la valorizzazione degli specifici contesti, anche aziendali e/o territoriali;
- h) Le Parti sopra richiamate si sono incontrate, oltreché in data odierna, nei giorni 17, 24 e 30 giugno, 7, 13, 15, luglio.
- i) Nel corso di tali incontri è stato illustrato come Sinergia SpA, sotto l'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, rappresenterà il *provider* di riferimento delle attività di Back-Office per l'intero GBCI, con l'obiettivo di accentrare le attività tipiche di un Centro Servizi specializzato e focalizzato su specifici ambiti di *business* bancario, garantendo al contempo la sicurezza e la continuità operativa delle attività finora svolte dalle BCC aderenti, nonché la qualità del servizio.
- j) Sinergia SpA assicurerà il presidio delle attività di *Back Office* per l'intero Gruppo Bancario Cooperativo, attraverso la esternalizzazione da parte della medesima ICCREA, delle Società controllate e/o collegate e delle BCC del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA dei servizi di Back Office, nell'ottica di favorire una riduzione complessiva dei costi, attraverso la rinegoziazione dei prezzi di approvvigionamento e una gestione integrata degli acquisti, e un maggiore efficientamento, attraverso il raggiungimento di economie di scala e di scopo e omogeneizzazione dei processi.
- k) Il progetto *Operation Strategy*, accanto a sfidanti target di crescita economica, prevede nel prossimo triennio 2021-2023 un incremento significativo dell'organico di Sinergia, che sarà realizzato anche in conseguenza del passaggio di risorse dalle BCC e dalle Società interessate in Sinergia, per lo svolgimento delle attività oggetto di accentramento.
- l) Il consolidamento delle competenze attualmente presenti in unità organizzative diverse, ottimizzando processi e attività, sarà il presupposto anche per una forte specializzazione professionale del personale di Sinergia, ponendo le basi per sviluppare un sempre maggiore allineamento dei modelli di servizio alle *Best Practices* di settore.
- m) ICCREA e Sinergia ritengono che la valorizzazione dei dipendenti sia fondamentale per il successo del progetto *Operation Strategy*; pertanto in tale contesto è determinazione di Sinergia sviluppare e massimizzare un sistema di competenze interne per la crescita professionale delle risorse attualmente occupate, unitamente a quanto previsto dall'art. 9 del presente accordo.

Tutto quanto innanzi premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente ipotesi di accordo.

Art. 2

Esternalizzazione delle attività di Back Office – Procedure di confronto

L'esternalizzazione delle attività di *back office* a Sinergia avverrà attraverso il trasferimento dei relativi rami d'azienda, ovvero attraverso la cessione delle sole attività, con distacco temporaneo presso Sinergia di risorse da adibire alle predette attività.

Le BCC e le Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA e le rispettive RR.SS.AA. che, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, abbiano già espletato e concluso le relative procedure di cui all'art. 22 del CCNL per la cessione del ramo d'azienda ovvero per la riorganizzazione conseguente alla cessione delle attività di *back office* a Sinergia potranno recepire quanto previsto dal presente Accordo, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 4, quinto capoverso, del CCNL, secondo quanto di seguito stabilito. Le Parti convengono che nelle BCC e Società che abbiano già manifestato alle OO.SS. l'impegno a recepire il presente accordo, il confronto per il recepimento di cui all'art. 11 bis, comma 4, quinto capoverso del CCNL, venga avviato entro la fine del mese di settembre.

Le BCC e le Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA e le rispettive RR.SS.AA. che debbano ancora espletare le relative procedure di cui all'art. 22 del CCNL per la cessione del ramo d'azienda ovvero per la riorganizzazione conseguente alla cessione delle attività di *back office* a Sinergia svolgeranno il confronto per il recepimento di quanto stabilito dal presente accordo nell'ambito delle predette procedure contrattuali.

Dichiarazione di ICCREA Banca

ICCREA Banca ritiene che le procedure di cui all'art. 22, parte prima, CCNL di riorganizzazione delle attività di *back office* che verranno espletate presso le BCC e le Società del GBCI nel corso del prossimo anno abbiano rilevanza strategica.

Art. 3

Cessione del ramo d'azienda

Le operazioni di cessione del ramo d'azienda verranno regolamentate come segue.

1. **Trasferimento del rapporto di lavoro.** Le Parti convengono che, a decorrere dalla data di efficacia della cessione del ramo d'azienda, i rapporti di lavoro dei lavoratori ricompresi nel perimetro di cessione (di seguito, "personale in perimetro") proseguono alle dipendenze di Sinergia senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 cod. civ. e degli accordi sottoscritti.

Dalla data di efficacia della cessione dei rapporti di lavoro il personale trasferito conserverà, per effetto della cessione stessa, l'inquadramento acquisito al momento del passaggio, le medesime anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate e verrà adibito alle stesse mansioni o mansioni equivalenti o fungibili.

2. **Area contrattuale.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del CCNL 9.01.2019 delle Aree Professionali e Quadri Direttivi e dall'art. 1, comma 1, del CCNL 22/5/2008 dei Dirigenti, nei confronti dei lavoratori oggetto del trasferimento del ramo d'azienda continueranno ad essere applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL stipulato da Federcasse tempo per tempo vigente, corrispondenti al livello di inquadramento ed all'anzianità aziendale da ciascuno attualmente posseduta.
3. **Trattamento economico e normativo** Fermo restando il mantenimento degli attuali trattamenti retributivi, ivi inclusi eventuali assegni "*ad personam*" con le medesime regole di assorbimento stabilite al momento del loro riconoscimento, a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione societaria, nei confronti del personale interessato troverà applicazione la Contrattazione Integrativa Aziendale di Sinergia.

Le BCC e/o le Società interessate dalle procedure di cessione del ramo d'azienda provvederanno, nell'ambito delle procedure ex art. 22, parte seconda, del CCNL, ovvero delle procedure per il recepimento del presente accordo, ad un confronto in relazione ai trattamenti economici percepiti

prima e dopo dal personale in perimetro. Le Parti convengono che eventuali trattamenti economici migliorativi rispetto a quanto previsto dal contratto integrativo di Sinergia, derivanti dall'applicazione della contrattazione integrativa interregionale applicata al personale ceduto, verranno mantenuti al personale in perimetro sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile.

4. **Valorizzazione professionale.** L'inserimento in Sinergia del personale in perimetro avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un'ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con impegno a formare e riqualificare tale personale anche rispetto ad eventuali nuove posizioni emergenti.
5. **Garanzie occupazionali.** Il trasferimento dei rami d'azienda di cui al presente Accordo non determina, di per sé, tensioni occupazionali. Con specifico ed esclusivo riferimento alle operazioni di cessione di cui trattasi, nei confronti del personale ceduto verranno adottate le seguenti garanzie:

A) Qualora entro la vigenza del Piano Industriale di cui alle premesse, dovessero emergere in Sinergia tensioni occupazionali - anche dovute ad esternalizzazioni di attività - le stesse verranno gestite, successivamente all'applicazione delle procedure di contratto tempo per tempo vigenti, secondo un principio solidaristico a livello di GBCI, tenendo in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza.

A.1) Nel caso in cui le tensioni occupazionali fossero causate dal recesso unilaterale dal contratto di *servicing* da parte di una BCC o di una Società del GBCI - per internalizzazione delle attività ovvero per esternalizzazione delle stesse ad altro soggetto fornitore - le stesse verranno gestite, successivamente all'applicazione delle procedure di contratto tempo per tempo vigenti, con il rientro dei lavoratori presso la BCC o la Società di provenienza. Tale garanzia avrà efficacia fino a 3 anni dal momento della stipula del presente accordo.

B) Qualora la società cessionaria, nonché suoi rami d'azienda, dovessero essere oggetto di futura cessione dalla quale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, le tensioni occupazionali che dovessero originare dall'eventuale recesso unilaterale dal contratto di *servicing* - per internalizzazione delle attività ovvero per esternalizzazione delle stesse ad altro soggetto fornitore - verranno gestite come segue.

I Lavoratori interessati dalle tensioni occupazionali verranno ricollocati:

- in Capogruppo o in una delle Società del cd. "Perimetro diretto", se il recesso unilaterale è operato dalla Capogruppo o da una delle società del perimetro diretto, o
- nella BCC che ha operato il recesso unilaterale,

qualora:

- 1) non siano ricollocabili nel rispetto delle normative di legge e di contratto che disciplinano ordinariamente i trasferimenti
- 2) siano ancora in esubero successivamente all'applicazione delle procedure di contratto tempo per tempo vigenti, in materia di riduzione di personale, con prioritaria valutazione del ricorso agli strumenti di cui al DM 82761/2014 o a strumenti analoghi.

La ricollocazione nella BCC o Società del GBCI di provenienza avverrà, su richiesta dei singoli Lavoratori interessati, senza soluzione di continuità, con mantenimento delle condizioni economiche maturate e mansioni fungibili, ferma restando la necessaria riqualificazione professionale. La ricollocazione avverrà tenendo in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza, ferma restando l'applicazione, a decorrere dalla data del rientro nella BCC o Società del GBCI, degli accordi e delle disposizioni aziendali vigenti presso queste ultime. Le garanzie di cui al presente punto avranno efficacia fino a 5 anni dal momento della stipula del presente accordo.

- C) Qualora la società cessionaria, nonché suoi rami d'azienda, dovessero essere oggetto di futura cessione, dalla quale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, le tensioni occupazionali che dovessero originare da ragioni diverse da quella di cui al precedente punto B) verranno gestite come segue.

Le Parti sottoscrittrici il presente Accordo si incontreranno per effettuare una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti dei Lavoratori ancora in eccedenza successivamente all'applicazione delle procedure di contratto tempo per tempo vigenti previste in materia di tensioni occupazionali, al fine di ricercare soluzioni condivise, con particolare riguardo alle possibilità di gestione solidaristica di tali esuberi residui nell'ambito delle BCC e delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo, tenendo in considerazione la situazione complessiva territoriale di provenienza.

Le garanzie di cui al presente punto avranno efficacia fino a 5 anni dal momento della stipula del presente accordo.

Art. 4

Cessione delle attività e distacco

Le operazioni di cessione delle attività di *Back Office* che comportino il distacco dei lavoratori verranno regolamentate come segue.

1. **Distacco.** Le Parti riconoscono sin d'ora che nelle ipotesi di cessione delle attività di *Back Office* a Sinergia, le BCC e/o le Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA potranno disporre il distacco dei lavoratori da adibire alle predette attività.
2. **Interesse al distacco.** Le Parti prendono atto che le BCC e le Società interessate alla presente procedura, facendo tutte parte del medesimo Gruppo Bancario Cooperativo, condividono un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico, e che, di conseguenza, in caso di ricorso al distacco tra BCC e Società appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, l'interesse della società distaccante coincide nel comune interesse perseguito dal Gruppo. Le Parti, pertanto, condividono, anche in forza del comune interesse strategico delle BCC e delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo alla realizzazione del progetto *Operation Strategy*, che l'interesse al distacco dei lavoratori da adibire alle attività di *back office*, così come individuate dalle BCC e/o Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, è inscindibilmente connesso alla durata del contratto di *servicing* stipulato con Sinergia.
3. **Fungibilità di mansioni.** Ai sensi degli artt. 97 e 106 CCNL, in considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità e al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità nell'ambito della categoria delle aree professionali e dei quadri direttivi. Le Parti convengono, pertanto, che Sinergia, in relazione alle proprie esigenze industriali, possa attribuire ai lavoratori in distacco, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza della categoria professionale di appartenenza. Tale fattispecie non configura mutamento di mansioni e non può comportare riduzione del trattamento economico.
4. **Rapporto di lavoro.** Le Parti si danno atto che l'esternalizzazione delle attività di *Back Office* non comporta per i dipendenti interessati mutamenti della titolarità del rapporto di lavoro, che rimane in capo alle BCC e/o Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. Di conseguenza, nel rispetto della normativa vigente, il Premio di Risultato sarà corrisposto integralmente dalla BCC /Società distaccante e rimangono inalterati l'anzianità maturata nonché i trattamenti previdenziali ed assistenziali, così come gli altri istituti previsti per il restante personale dell'Azienda tempo per tempo vigenti. Gli attuali trattamenti economici connessi alle mansioni espletate continueranno ad essere erogati subordinatamente allo svolgimento delle stesse.

5. **Cessione del rapporto di lavoro.** Sinergia, anche prima del termine del periodo di distacco, è disponibile a valutare l'assunzione diretta, con accordo ai sensi dell'art. 1406 c.c., dei Lavoratori che verranno distaccati nell'ambito delle procedure di riorganizzazione. Le Parti convengono che nei confronti di detti lavoratori verranno riconosciute, per quanto applicabili, garanzie analoghe a quelle di cui all'art. 3, comma 5, del presente accordo.
6. **Termine del periodo di distacco.** Le Parti si danno atto che al termine del periodo di distacco, in caso di mancata proroga dello stesso, i lavoratori delle BCC e delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA che abbiano esternalizzato le attività di *Back Office* a Sinergia, potranno cedere il proprio rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1406 c.c.

In alternativa, in caso di rientro nella BCC e/o Società del GBCI di provenienza, con contestuale reinternalizzazione di attività di *Back Office*, i lavoratori, anche previa adeguata formazione, verranno inizialmente adibiti alle stesse.

In caso di rientro nella BCC e/o Società del GBCI di provenienza, senza contestuale reinternalizzazione di attività di *Back Office* le Parti si incontreranno per valutare gli impatti sul personale.

Art. 5

Cessione delle attività senza distacco dei lavoratori

Nel caso in cui le BCC e/o Società del GBCI cedano le attività di *Back Office* senza disporre il contestuale distacco dei lavoratori, le Parti si incontreranno per l'esperimento delle apposite procedure contrattuali.

Art. 6

Orario di lavoro e flessibilità

1. Le Parti convengono che nei confronti dei Lavoratori ceduti e/o distaccati presso Sinergia troveranno applicazione le disposizioni aziendali in materia di orario di lavoro.
2. Tale orario verrà definito ed assegnato da Sinergia in ragione dei fabbisogni operativi delle singole Unità Organizzative, secondo le seguenti fasce orarie:

Ingresso	Pausa	Uscita	Fascia
8.00	13.30 / 14.30	16.30	1
8.30	13.30 / 14.30	17.00	2
8.30	14.00 / 15.00	17.00	3
9.00	13.30 / 14.30	17.30	4
9.00	14.00 / 15.00	17.30	5
9.30	13.30 / 14.30	18.00	6
9.30	14.00 / 15.00	18.00	7

Esclusivamente per la U.O. Monetica sono previste anche le seguenti fasce orarie:

Ingresso	Pausa	Uscita
7.00	12.30 / 13.30	15.30
7.30	12.30 / 13.30	16.00

Esclusivamente per il personale impiegato nel *Contact Center* sono previste le seguenti fasce orarie:

Ingresso	Pausa	Uscita	Fascia
8.00	30 min. per 4 gg 60 min. per 1 g	16.00	1
9.00	30 min. per 4 gg 60 min. per 1 g	17.00	2
10.00	30 min. per 4 gg 60 min. per 1 g	18.00	3
14.00	30 min. per 4 gg 60 min. per 1 g	22.00	4

I lavoratori adibiti al *Contact Center* svolgono la prestazione lavorativa con orario di lavoro settimanale pari a 37 ore, con riversamento in banca ore delle 11 ore di riduzione oraria. A tali lavoratori, se inquadrati nelle aree professionali, viene riconosciuta l'apposita indennità di turno diurno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del CCNL.

3. Sinergia, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, prenderà in considerazione eventuali richieste di modifica della fascia oraria assegnata.

Art. 7

Mobilità territoriale e Smart Working

Le Parti convengono di disciplinare, in via sperimentale, gli impatti delle operazioni di esternalizzazione delle attività di *Back Office* sulla mobilità del personale facente parte dei rami ceduti e del personale distaccato presso Sinergia come segue.

1. Con riferimento alla mobilità territoriale derivante dall'attribuzione, in conseguenza della cessione del ramo d'azienda, di una diversa sede di lavoro rispetto a quella di provenienza, ai lavoratori che, per raggiungere la nuova sede di lavoro, debbano percorrere una distanza superiore a 50 km dalla propria residenza/domicilio, calcolata per la via più breve secondo il motore di ricerca "Via Michelin", verrà riconosciuta per la durata di 12 mesi dallo spostamento della sede di lavoro una indennità, per ogni giornata di effettivo viaggio, definita nella misura seguente:
 - a) distanza da 51 Km a 75 Km: euro 5 giornalieri;
 - b) distanza da 76 Km a 100 Km: euro 10 giornalieri;
 - c) distanza da 101 Km: euro 15 giornalieri.

Tale indennità non subirà variazioni in aumento nel caso in cui la maggior distanza tra la nuova sede di lavoro e la residenza o il domicilio derivi dal cambio di residenza o di domicilio del lavoratore, mentre sarà ridotta, fino ad azzerarsi, in ogni caso di avvicinamento tra la residenza e il domicilio e la nuova sede di lavoro, anche qualora essa avvenga su disposizione esclusiva di parte datoriale.

2. Le Parti convengono che tale indennità, alle condizioni e nelle misure definite al punto che precede, sarà riconosciuta anche ai lavoratori distaccati presso Sinergia qualora lo svolgimento della prestazione lavorativa debba essere effettuato presso una sede diversa da quella di provenienza.
3. Sinergia, compatibilmente con le esigenze organizzative, valuterà la possibilità di autorizzare lo svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working fino a 3 settimane al mese.
4. Sinergia si impegna ad offrire ai lavoratori distaccati che, previo apposito percorso di riqualificazione professionale, venissero adibiti ad attività di *contact center*, la possibilità di eseguire la propria prestazione lavorativa in *smart working* 5 giorni su 5, ferma restando la facoltà di convocarli periodicamente presso la sede aziendale per esigenze di natura organizzativa, quali la partecipazione alle riunioni, ad eventi formativi e/o di affiancamento.
5. Quanto previsto dal presente articolo troverà applicazione nei 3 anni successivi alla stipula del presente accordo.

Art. 8

Nuova occupazione

1. Con riferimento alle esigenze di personale che dovessero manifestarsi presso Sinergia nel periodo del Piano di cui alle premesse, ferma restando la piena corrispondenza dei profili professionali con le competenze necessarie, si avrà riferimento anche al bacino costituito da eventuali lavoratori che dovessero risultare in esubero presso le BCC e/o Società del GBCI a seguito di procedure di riorganizzazione di cui all'art. 22, parte terza, CCNL.
2. Sinergia darà inoltre priorità ai candidati che, a vario titolo, abbiano già sviluppato esperienza almeno triennale, nell'ambito di rapporti a tempo determinato, anche in somministrazione, o di collaborazione e/o quali dipendenti di società appaltatrici.
3. Le Parti, anche al fine di contribuire alla realizzazione di quanto previsto dai punti precedenti, condividendo che le prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui al "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo", costituiscono uno strumento essenziale per favorire il processo di *turnover* e realizzare un ricambio generazionale aprendo spazi all'ingresso di nuove professionalità, potranno definire in uno specifico accordo, presso Sinergia o presso una BCC e/o Società del GBCI coinvolta, le relative tempistiche e le modalità di accesso e di verifica. Le Parti confermano altresì l'impegno a favorire la massima adesione allo strumento nel rispetto dei limiti di spesa che verranno previsti.
4. Nei casi in cui nelle BCC e/o Società del GBCI che cedano o distacchino a Sinergia proprio personale siano presenti criticità occupazionali derivanti da disequilibrio economico/patrimoniale/strutturale che possano comportare esuberi di personale, le Parti valuteranno le migliori soluzioni per la gestione degli esuberi con riferimento all'intera compagine del personale di tutte le società coinvolte.

Art. 9

Formazione

1. Le Parti riconoscono il ruolo primario e fondamentale riconosciuto alla formazione, finalizzata alla crescita professionale e culturale dei lavoratori. Al fine di accompagnare il processo di integrazione delle diverse professionalità dei lavoratori interessati dalle predette operazioni, anche nell'ottica di contribuire al processo di sviluppo di Sinergia, omogeneizzando e accrescendo le competenze e conoscenze professionali di tutto il personale, incrementandone la specializzazione coerentemente con gli obiettivi strategici, Sinergia avvierà specifici programmi di formazione.
2. Le Parti, in proposito, concordano di avviare un rilevante "piano di intervento formativo" per il periodo del Piano industriale di cui alle premesse, valido anche ai fini dell'assolvimento della formazione obbligatoria di cui all'art. 63 del CCNL in intestazione, che sarà finanziato, come previsto dall'art. 5,

comma 1, lettera a) punto 1 del Decreto interministeriale del 26.6.2014 n. 82761, tramite l'utilizzo del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo". In relazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 assunta dal Comitato Amministratore del "Fondo di Solidarietà", le parti dichiarano espressamente che quanto sopra previsto in tema di formazione, riconversione e riqualificazione del personale è strettamente funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni. Le Parti si impegnano, fin d'ora, ad incontrarsi per esaminare e sottoscrivere i piani formativi coerenti con gli obiettivi sopra indicati, finanziabili con fondi nazionali e comunitari ai sensi delle normative vigenti.

Art. 10

Contratti complementari

Le Parti successivamente al prossimo rinnovo del CCNL si incontreranno per valutare l'applicazione in Sinergia dei contratti complementari di cui all'art. 4.

Art. 11

Verifiche sull'applicazione dell'accordo

Le Parti effettueranno un primo incontro di verifica entro la fine dell'anno sullo stato di applicazione delle previsioni di cui al presente accordo, con particolare riferimento alle modalità di recepimento e applicazione di cui all'art 2. Inoltre, su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente Accordo, si effettueranno ulteriori incontri periodici che si terranno nei 15 giorni successivi alla richiesta.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente Accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili, e produrranno i loro effetti, in relazione al personale interessato, a far data dall'efficacia degli accordi di recepimento.
2. Le Parti, in deroga a quanto previsto al punto che precede, convengono sin d'ora che, nei casi in cui le operazioni di esternalizzazione delle attività di *Back Office* vengano effettuate da BCC e/o Società del GBCI nelle quali siano presenti criticità occupazionali derivanti da disequilibrio economico/patrimoniale/strutturale, che possano comportare esuberi di personale, le previsioni del presente accordo potranno anche non essere recepite o essere recepite parzialmente.
3. Le Parti dichiarano che l'efficacia del presente Accordo è comunque subordinata all'approvazione da parte dei competenti Organismi di parte sindacale e di parte aziendale.

Roma,2021

Iccrea Banca S.p.A.

La Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA/UIL

UGL CREDITO